

DI SEGUITO VENGONO RIPORTATI I LIMITI ALLA QUALE IL TITOLARE DI UN PORTO D'ARMA SI DEVE ATTENERE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE

Limiti di detenzione

Riepilogo della detenzione di armi e munizioni

ARMI

fucili a canna liscia	SPORTIVI:	numero illimitato
	DA CACCIA:	numero illimitato
	COMUNI:	numero illimitato
fucili a canna rigata	SPORTIVI:	numero illimitato
	DA CACCIA:	numero illimitato
	COMUNI:	massimo 3 (il numero si cumula a quello dei fucili a canna liscia)
pistole e revolver	SPORTIVE:	numero illimitato
	COMUNI:	massimo 3 (il numero si cumula a quello dei fucili a canna liscia e rigata)
armi antiche in genere	con licenza da collezione	numero illimitato

MUNIZIONI

cartucce a munizione spezzata (da caccia o tiro)	fino a 1000 non occorre denuncia
	oltre le 1000 e fino a 1500 denuncia allegata a quella delle armi
	oltre le 1500 licenza del Prefetto
cartucce a palla per armi a canna liscia o rigata corte o lunghe	fino alle 200 con denuncia allegata a quella delle armi (armi comuni)
	fino a 1500 con denuncia allegata a quella della armi (da caccia)

Per superare i limiti imposti dalla legge in fatto di detenzione di armi e' necessario chiedere la licenza di collezione. In questo modo sarà possibile aggiungere una quantità illimitata di armi a quelle che già possediamo, ma che non potranno essere movimentate

Obbligo di denuncia

L'obbligo di denuncia, è previsto dall'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) (chiunque detiene armi [...] deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri).

L'obbligo di denuncia riguarda le armi propriamente dette cioè, per usare la definizione corrente, quelle cose destinate per loro natura all'offesa alla persona. Rientrano in questa definizione:

1. le armi "bianche", cioè i pugnali, gli stilette, le spade, le baionette e così via;
2. tutte le armi da sparo (ad aria compressa, da fuoco, flobert, strumenti lanciarazzi etc.);
3. le armi antiche.

Siccome il termine "arma" viene spesso utilizzato impropriamente anche per indicare cose che "armi" in senso stretto non sono (ad esempio, si parla di "armi a salve" o di "armi giocattolo", che sono in realtà "simulacri" di armi, cioè riproduzioni meramente formali dell'esteriorità di un'arma), non rientrano nella definizione di "arma" e quindi non devono essere denunciati:

1. le armi-giocattolo o a salve;
2. le armi disattivate in modo irreversibile, le armi antiche inefficienti "per difetto ineliminabile del congegno di lancio o di sparo" (art. 5 della L. 21 febbraio 1990, n. 36);
3. le armi "improprie" (si considerano armi improprie tutti quegli strumenti atti a offendere, dei quali la legge vieta il porto in modo assoluto, quali mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere etc.).
4. gli strumenti atti ad offendere, cioè quelle cose utilizzabili per l'offesa alla persona ma per le quali può essere addotto un giustificato motivo per il porto (asce e altri strumenti da boscaiolo, strumenti da macellaio etc.).
5. Non sempre è agevole distinguere in concreto la differenza tra armi bianche (soggette a denuncia) e armi improprie o strumenti atti a offendere (non soggetti a denuncia). Nei casi dubbi è opportuno consultare un esperto.
Ogni detenzione di armi a qualsiasi titolo, benché temporanea, purché di durata apprezzabile, impone l'obbligo della denuncia, anche se la detenzione deriva da affidamento, cessione o da qualsivoglia altro motivo (Cass., sez. 1, 29-04-1992).
Perciò, la denuncia va fatta anche in caso di locazione o comodato (che però è riferibile solamente alle armi da caccia e a quelle sportive: art. 22 della Legge 18-4-1975 n. 110)
6. carabine di libera vendita aria compressa o a gas inferiori a 7,5 jawl.

La denuncia deve essere fatta "immediatamente", cioè senza indugio ed almeno entro le 72 ore successive all'acquisto. Non si può fare affidamento sulla tolleranza degli organi di pubblica sicurezza; occorre tenere presente infatti che, nel caso di acquisto in armeria, la questura o il commissariato competenti territorialmente vengono informati dell'acquisto tramite il modulo compilato dall'armiere e che pertanto in caso di ritardo nella denuncia si incorrerà fatalmente in controlli e probabili rapporti penali. Perciò, a scanso di spiacevoli conseguenze, è opportuno recarsi a presentare la denuncia lo stesso giorno dell'acquisto.

La denuncia va fatta alla Questura, al Commissariato o, in mancanza, al Comando dei Carabinieri del luogo dove le armi vengono detenute. Al riguardo, va precisato che nessuna disposizione di legge, impone di tenere le armi in uno stesso luogo né tanto meno nel luogo di residenza, per cui è perfettamente lecito detenere le armi in luoghi diversi, purché sufficientemente custodite. Potrà avvenire per ciò che le denunce vengano fatte ad autorità diverse, ma questo senza superare comunque i limiti previsti dalla legge (cioè tre armi comuni da sparo, sei sportive, otto antiche ecc.).

Normalmente l'originale della denuncia è fatto su carta semplice e contiene le indicazioni essenziali per identificare l'arma (marca, modello, calibro, numero di matricola) nonché l'indicazione della provenienza, cioè dell' armeria o del privato presso il quale è stata acquistata. Sebbene non richiesto dalla legge, è utile riportare il numero di catalogo, che per legge deve essere punzonato sull'arma stessa (limitatamente alle armi prodotte dopo il 1975), e soprattutto - quando ricorre il caso - l' indicazione della classificazione di "arma sportiva".

La legge (art. 5 8, ultimo comma, Reg TULPS) impone invece a chi denuncia un'arma di indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate. Questa disposizione, che non sempre viene rispettata, è invece opportuno dato che, oltre a semplificare il lavoro degli organi di polizia, agevola anche il privato a tenere sotto controllo la propria raccolta. Va osservato che la disposizione citata, nella parte in cui richiede di precisare il luogo dove si trovano, conferma quanto già detto sul fatto che è possibile detenere armi in luoghi diversi.

In base alla giurisprudenza e alla prassi giudiziaria, l'omissione di denuncia si traduce in detenzione illegale di armi (art. 2 e 7 della Legge. 2 ottobre 1967, n. 895 modificata dalla Legge. 14 ottobre 1974, n. 497), reato di notevole gravità sia per le pesanti pene previste sia per le conseguenze correlate (sequestro delle armi, arresto in flagranza etc.).

In verità, si sono avute spesso interpretazioni eccessivamente severe dalla legge, dato che non è ragionevole applicare la disposizione penale citata, che riguarda la detenzione illegale, al semplice ritardo nella denuncia dell'arma. In questo caso, potrebbe essere applicata la meno grave sanzione prevista nell'art. 17 del TULPS. Nel caso che la denuncia venga fatta per errore a un ufficio diverso da quello che sarebbe competente per territorio le conseguenze sono meno gravi.

Eccezioni

Esistono delle eccezioni "soggettive", nel senso che per determinate istituzioni e persone non sussiste l'obbligo della denuncia (corpi armati, sezioni TSN, magistrati, ufficiali di P.S. e così via). In particolare, sono esonerati i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; verosimilmente tale esenzione vale solo per le armi appartenenti alle categorie indicate (artistiche etc.) e comunque occorre tenere presente l'obbligo di denunciare al questore i cambiamenti sostanziali delle collezioni e del luogo in cui sono custodite (art. 11 D.M. 14/4/1 982).

Anche coloro che non vi sono tenuti è opportuno che presentino la denuncia delle armi detenute nel proprio stesso interesse, soprattutto per agevolare le formalità relative alla cessione delle armi (altrimenti, in mancanza di denuncia, il cedente dovrebbe rilasciare all'acquirente una dichiarazione in cui specifichi la propria qualità che l'aveva esonerato dalla denuncia dell'arma).

I collezionisti di armi comuni sono tenuti a fare la denuncia delle singole armi acquistate, mentre l'obbligo di fare istanza di "inserimento in collezione", non essendo previsto da alcuna disposizione di legge, è regolato piuttosto dalla prassi delle questure.

Colui, che viene in possesso di armi per successione ereditaria è tenuto all'obbligo della denuncia, sancito dall'art. 38 TULPS, anche quando le stesse siano state già denunciate dal suo dante causa (Cass., 13-10-1981).

Il trasferimento delle armi

Quando si cambia casa o comunque si decide di trasferire le armi in un altro luogo occorre tenere presenti due cose:

1. se non si è in possesso di una licenza di porto d'armi specifica per il tipo di armi da trasferire (licenza di porto di fucile, licenza di porto di pistola) occorre munirsi prima del trasporto del nulla osta rilasciato dal questore (art. 34 TULPS e 50 del relativo Regolamento);
2. occorre ripetere la denuncia anche se la nuova sede rientra nella giurisdizione dello stesso organo di pubblica sicurezza o dei carabinieri nel caso per esempio di spostamento nello stesso comune (art. 58 Regolamento TUL PS). L'obbligo di ripetere la denuncia non dipende dal trasferimento della persona ma dallo spostamento dell'arma. In altre parole, se si cambia casa ma si mantengono le armi nello stesso luogo dove erano state denunciate non occorre alcuna denuncia; al contrario se le armi vengono trasferite vi è l'obbligo di ripetere la denuncia anche se non si è cambiata la residenza o la dimora abituale.

L'omissione della denuncia di trasferimento delle armi è piuttosto frequente nella pratica ma è da evitare perché -sebbene costituisca una semplice contravvenzione- può essere fonte di problemi molto seri e può portare come conseguenza al sequestro e alla successiva confisca delle armi.

La cessioni delle armi

La cessione di un'arma non è propriamente soggetta a denuncia. Però anche nel caso di cessione occorre considerare che il citato art. 58 del Regolamento TULPS dispone che nelle stesse forme [della denuncia] deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Per cui, senza dubbio, vi è un preciso obbligo legale di denunciare anche le cessioni, che ovviamente comportano una modificazione almeno quantitativa delle armi detenute. Inoltre, tale obbligo è previsto espressamente dall' art. 4 del Decreto Legge 22 Novembre 1956, n. 1274, convertito con Legge. 22 dicembre 1956 n. 1452.

In caso di permuta è sufficiente fare menzione dell'arma ceduta e di quella acquistata nella stessa denuncia.

CATEGORIA	NUMERO ARMI DETENIBILI	RIFERIMENTO NORMATIVO
ARMI COMUNI DA SPARO	TRE	art. 40, comma 6, legge 18 aprile 1975 n°110, confermato dall'art. 12, comma 8 del D.L. 8 giugno 1992, n° 306
ARMI DA CACCIA	SENZA LIMITE DI NUMERO	art. 37, comma -2 legge 11 febbraio 1992 n° 157, confermato dall'art. 9, comma 3 legge 19 dicembre 1992, n° 489.
ARMI PER USO SPORTIVO	SEI	art. 10, comma 6, legge 18 aprile 1975 n° 110, confermato dall'art. 9, comma 3 legge 19 dicembre 1992, n° 489.
ARMI, ANTICHE, ARTISTICHE E RARE	OTTO	art. 7 decreto Ministero dell'Interno del 14 aprile 1982

NOTE:

- 1. Per superare i limiti delle armi comuni e per uso sportivo deve essere richiesta la licenza di collezione ai sensi dall'art. 10 della legge 18/4/1975, n. 110;**
- 2. Per superare i limiti delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica deve essere richiesta la licenza di collezione ai sensi dell'art. 31 del T.U.L.P.S..**

FONTE T.S.N. LECCE